LA RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE

A cura dr. Marco Valenti

Aspetti generali

Titolo II - Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo

Revisione sistematica delle disposizioni già vigenti mantenendo la partizione fra:

- ➤ sanzioni tributarie non penali (D.Lgs. 471/1197);
- ➤ sanzioni amministrative per le violazioni di disposizioni tributarie (D.Lgs. 472/1197).

Decorrenza -> 1° gennaio 2016 (la legge di stabilità 2016 prevede la modifica della decorrenza al 1° gennaio 2016, anticipandola rispetto al 1.1.2017)

Titolo II - Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo

Violazione di un obbligo tributario -> diretta conseguenza: applicazione di una sanzione.

Regola -> La sanzione amministrativa consiste, generalmente, nel pagamento di una somma di denaro.

A questa possono aggiungersi, in determinati casi, sanzioni accessorie, come, ad esempio, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale o la sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per i professionisti che violano l'obbligo di emissione del documento che certifica i compensi riscossi.

Titolo II - Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo

Regole in base alle quali si applicano le sanzioni

- 1) le sanzioni hanno carattere personale e riguardano solo chi ha commesso l'infrazione (principio di personalità) e, quindi, non si trasmettono agli eredi
- 2) la somma irrogata a titolo di sanzione non produce in alcun caso interessi;
- nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione (principio di irretroattività);

(segue)

Titolo II - Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo

Regole in base alle quali si applicano le sanzioni

- 4) le leggi intervenute dopo il fatto si applicano se più favorevoli al contribuente (principio del favor rei), a condizione che il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo;
- 5) non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere e di volere in base ai criteri indicati nel codice penale (principio di imputabilità) né coscienza e volontà della propria condotta (dolo o colpa);

(segue)

Titolo II - Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo

Regole in base alle quali si applicano le sanzioni

- 6) se l'autore della violazione ha agito nell'interesse di una società o ente con personalità giuridica, quest'ultimo soggetto è responsabile del pagamento della sanzione;
- 7) le sanzioni non si applicano:
 - nei casi di obiettiva incertezza sulla portata delle disposizioni;
 - quando la violazione deriva da equivocità dei modelli o delle richieste di informazioni dell'Amministrazione finanziaria;
 - quando le violazioni derivano da ignoranza della legge tributaria non evitabile;

(segue)

Titolo II - Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo

Regole in base alle quali si applicano le sanzioni

- 8) non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento dei tributi;
- 9) in caso di concorso di più violazioni o di violazioni continuate, anche in tempi diversi, si applica un'unica sanzione (cosiddetto cumulo giuridico);
- 10) le sanzioni sono ridotte anche in caso di ravvedimento spontaneo ("ravvedimento"), di accettazione della sanzione o di rinuncia a impugnazioni e ricorsi.

Titolo II - Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo

Le **sanzioni tendono a diminuire** (la forbice «fra il 100 e il 200%» della maggiore imposta dovuta si riduce «fra il 90 e il 180%»), ma aggravate nel caso di utilizzazione di documenti falsi e condotte fraudolente e simulatorie, artifici e raggiri.

Novità -> art. 9-bis del D.Lgs 471/97 -> sanzione da € 500 a € 20.000 a carico del cessionario o committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni non pone in essere i rituali adempimenti previsti per la cosiddetta «inversione contabile».

Titolo II - Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo

Nuova sanzione speciale -> mancata sottoscrizione della dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'Ires da parte di soggetti abilitati alla revisione contabile (se presenza obbligatoria), è sanzionata fino al 30% del compenso contrattuale inerente all'attività di redazione della relazione di revisione, non superiore, comunque, all'imposta accertata (minimo € 250).

Dubbio -> soggetto passivo è anche chi è obbligato alla sottoscrizione, visto che la quantificazione è in relazione al compenso contrattuale?

Titolo II - Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo

Sanzione confermata -> utilizzo in compensazione di crediti inesistenti -> sanzione dal 100 al 200%, in quanto considerata violazione di gravità e direttamente finalizzata all'evasione.

Nuovo regime, come regola, prevede -> riduzioni sistemiche quando le sanzioni si devono applicare a fattispecie in cui la maggior imposta dovuta (o il minor credito), è di entità inferiore al 3% di quanto dichiarato e, comunque, inferiore a € 30.000, nonché se il contribuente provvede al ravvedimento in sede di dichiarazione successiva a quella del periodo d'imposta o anche dopo adesione o conciliazione in procedure giurisdizionali.

Sanzioni afferenti alle violazioni relative l'omessa e l'infedele dichiarazione dei redditi, Irap e Iva -> vengono irrogate in relazione del diverso disvalore che scaturisce dal tipo di violazione dichiarativa commessa.

Applicazione principio di proporzionalità -> es.: per la dichiarazione infedele -> se l'infedeltà:

- deriva da condotte fraudolente e come tali, quindi, particolarmente gravi, la sanzione viene aumentata del 50%;
- è di scarso profilo e/o di bassa pericolosità, la sanzione viene ridotta a 1/3.

Omessa dichiarazione dei redditi e Irap -> se la dichiarazione viene presentata entro il termine per quella dell'anno successivo e, comunque, prima dell'inizio di un controllo fiscale, la sanzione sarà ridotta dal 60% al 120% dell'imposta dovuta (con un minimo di € 200) -> riduzione del 50% rispetto alla misura base attuale.

Scaduto il termine della presentazione della dichiarazione dell'anno successivo -> sanzioni torneranno nella misura ordinaria.

-> ottica di proporzionalità tra chi omette la presentazione dell'adempimento dichiarativo e chi procedere alla presentazione in modo tardivo, sia pure oltre i novanta giorni dalla scadenza.

Omessa dichiarazione -> Se dalla dichiarazione omessa non risultano imposte dovute:

- Ex ante -> si applica la sanzione fissa da € 258 a € 1.032 (€ 2.065 per l'Iva);
- dal 2016 -> si renderà operativa la sanzione fissa da € 250 a € 1.000 (€ 2.000 per l'Iva).

Attenzione ->

se la **dichiarazione omessa** viene spontaneamente presentata entro il termine per quella dell'anno successivo, la sanzione amministrativa scende ulteriormente da € 150 a € 500 (€ 1.000 per l'Iva).

Omessa dichiarazione dei redditi e Irap -> anche a partire dal 2016 la dichiarazione presentata oltre i 90 giorni successivi al termine ordinario si deve considerare omessa.

(scadenza del 30-9-2016 per modello Unico 2016 -> se la presentazione avviene:

- > nei 90 giorni successivi (dichiarazione tardiva), possibilità di accedere al ravvedimento operoso (art. 13, c. 1, lettera c), del D.Lgs. 472/ 1997) e di considerare la dichiarazione validamente presentata;
- Dopo il 29-12-2016 ed entro il 30-9-2017, la sanzione sarà pari al 60% dell'imposta dovuta o, nell'ipotesi in cui non sono dovute imposte, nell'importo fisso minimo (€ 150). In questo caso, però, non sussiste la possibilità di accedere al ravvedimento, in quanto si tratta di una dichiarazione omessa, che potrà fruire dell'abbattimento delle sanzioni nel caso di acquiescenza spontanea alla contestazione).

Dichiarazione infedele -> Nel caso di **dichiarazione infedele:**

- Ex ante -> si applica la sanzione fissa dal 100 al 200% dell'imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato;
- > dal 2016-> si renderà operativa per le violazioni:
 - ordinarie -> sanzione dal 90 al 180% dell'imposta dovuta (assenza di condotte di particolare insidiosità);
 - da condotte fraudolente -> sanzione aumenta della metà: dal 135% al 270% (presenza di condotte insidiose);
 - di scarso profilo -> sanzione ridotta a 1/3: dal 30 al 60% (imposta accertata inferiore al 3%, nel limite di € 30.000 – o presenza di errori di competenza temporale);
 - non comportanti danno erariale -> errore di competenza: sanzione fissa di € 250.

RIEPILOGO

Omessa dichiarazione con imposte dovute (imposte dirette, Irap e Iva)

Fino al 31 dicembre 2015	Dal 1º gennaio 2016
• •	Con dichiarazione presentata entro il termine per quella dell'anno successivo (prima di controllo fiscale), si applica la sanzione dal 60% al 120% dell'imposta dovuta con un minimo di
	In caso contrario le sanzioni rimangono dal 120% al 240% con un

RIEPILOGO

Omessa dichiarazione senza imposte dovute (imposte dirette, Irap e Iva)

Fino al 31 dicembre 2015	Dal 1º gennaio 2016
Si applica la sanzione da € 258 a € 1.032 (€ 2.065 per Iva).	Si applica la sanzione da € 250 a € 1.000 (€ 2.000 per Iva).
	Con adempimento dichiarativo presentato entro il termine per quella del periodo d'imposta successivo, la
La sanzione può essere aumentata fino al doppio nei riguardi dei soggetti con partita Iva tenuti alla redazione e tenuta delle scritture contabili.	sanzione varia da € 150 a € 500 (€ 1.000 per Iva) con aumento fino al doppio per contribuenti con partita Iva.

RIEPILOGO

Dichiarazione infedele (imposte dirette, Irap e Iva)

Sanzioni Iva diverse da adempimento dichiarativo e reverse charge

Fatturazione e registrazione operazioni soggetti ad Iva

La sanzione che, allo stato attuale è fissata in misura percentuale variabile dal 100% al 200% diventa:

- sanzione-base -> dal 90% al 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso del periodo d'imposta;
- Sanzione in misura fissa -> da € 250 a € 2.000, operativa al posto di quella base, quando la ritardata registrazione o certificazione non incide sulla liquidazione periodica e, quindi, sul pagamento del tributo.
- N.B.: al c. 6 dell'art. 6 del D.Lgs. 471/1997, è stato disciplinata l'indebita detrazione Iva, con riduzione della sanzione-base dal 100% al 90%.

Fatturazione e registrazione operazioni soggetti ad Iva

Introduzione sanzione in misura fissa non fa venire meno il comma 2 del medesimo art. 6 del D.Lgs. 471/1997 -> irrogazione sanzione in misura fissa (da € 258 a € 2.065 che diventa da € 250 a € 2.000), per il mancato rispetto degli obblighi previsti in relazione alla documentazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva o soggette all'inversione contabile.

Situazioni senza danno per liquidazione tributo (violazione che non deve rilevare neppure ai fini della determinazione del reddito).

Esempio -> fattura emessa oltre il momento dell'effettivo pagamento (introito ricevuto il giorno 15 del mese e fattura emessa il giorno 20) -> la ritardata emissione non comporta alcun danno alla corretta liquidazione del tributo.

CONFRONTO

Fatturazione e registrazione -> operazioni soggette ad Iva (art. 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997)

Dal 1° gennaio 2016 Fino al 31 dicembre 2015 Si applica la sanzione amministrativa dal 90 al 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel applica la sanzione corso del periodo d'imposta. amministrativa dal 100 al **200%** dell'imposta relativa Riduzione della sanzione da applicarsi al all'imponibile non posto di quella base -> in misura fissa da € correttamente documentato o a € 2.000) quando la registrato nel corso registrazione/ certificazione non incide sulla periodo d'imposta liquidazione periodica e, quindi, sul pagamento

del tributo.

CONFRONTO

Fatturazione e registrazione -> operazioni non soggette ad Iva, non imponibili o esenti (art. 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997)

Fino al 31 dicembre 2015

Si amministrativa compresa fra il 5% della violazione. inciso sul tributo (Iva) e non ha le operazioni di reverse charge.

Dal 1° gennaio 2016

applica la sanzione cedente/prestatore -> soggetto autore

ed il 10% dei corrispettivi non La sanzione rimane fissata dal 5% al 10%, documentati o non registrati. ma oltre alle operazioni esenti, Se, però, la violazione non ha imponibili o non soggette comprende anche

riflessi nemmeno ai fini delle Se la violazione non ha inciso sul tributo dirette -> si applica la sanzione in (Iva) e non ha riflessi nemmeno ai fini delle misura fissa da € 258 a € 2.065. dirette -> si applica la sanzione in misura fissa da € 250 a € 2.000.

Nuove sanzioni per le operazioni di inversione contabile

La sanzione dal 90 al 180% dell'Iva si applica solo per le ipotesi in cui la corretta applicazione del *reverse charge* avrebbe generato in capo al cessionario o committente una posizione di debito Iva



Per errore sull'applicazione o meno del regime (reverse charge in luogo dell'Iva e viceversa) -> sanzione in misura fissa da € 250 a € 10.000

Se l'applicazione dell'imposta in regime ordinario in luogo del reverse charge è determinata da intenti fraudolenti, la sanzione applicabile è quella ordinaria -> dal 90 al180% dell'imposta



Se il cedente emette correttamente la fattura e l'acquirente **non pone in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile ->** sanzione in misura fissa, compresa tra € 500 e € 20.000

Nuove sanzioni per le operazioni di inversione contabile

La sanzione dal 90 al 180% dell'Iva si applica solo per le ipotesi in cui la corretta applicazione del *reverse charge* avrebbe generato in capo al cessionario o committente una posizione di debito Iva



Per errore sull'applicazione o meno del regime (reverse charge in luogo dell'Iva e viceversa) -> sanzione in misura fissa da € 250 a € 10.000

Se l'applicazione dell'imposta in regime ordinario in luogo del reverse charge è determinata da intenti fraudolenti, la sanzione applicabile è quella ordinaria -> dal 90 al180% dell'imposta



Se il cedente emette correttamente la fattura e l'acquirente non pone in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile e la fattura ricevuta è stata totalmente occultata (non registrata, neanche ai fini delle imposte dirette) -> sanzione proporzionale dal 5 al 10%, con un minimo di €1.000

Nuove sanzioni per le operazioni di inversione contabile

La nuova versione del comma 9-bis estende l'applicazione della disciplina sanzionatoria in tema di *reverse charge* a tutte le forme di inversione contabile previste dal sistema Iva.

In pratica, le nuove regole si applicano:

- ➤ a tutte le ipotesi contemplate dall'art. 17 del decreto Iva -> operazioni soggette al reverse charge;
- ➤ all'art. 34, comma 6, secondo periodo, del decreto Iva -> acquisto da agricoltori esonerati (ipotesi di emissione autofattura);
- ➤ all'art. 74, commi 7 e 8, del decreto Iva -> acquisti di rottami e cascami e con integrazione del documento;
- ➤ agli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, del D.L. 331/1993 -> operazioni intracomunitarie e con integrazione del documento.

Nuove sanzioni per le operazioni di inversione contabile

Sanzione proporzionale -> dal 90 al180% dell'imposta, rimane in vigore solo per le ipotesi di violazioni più gravi, in cui l'omissione o il ritardo generano pregiudizio per gli interessi erariali (casi in cui il puntuale adempimento degli obblighi dell'inversione contabile avrebbe generato, in capo al cessionario o al committente, una posizione di debito ai fini Iva).

Esempio -> chi riceve il documento non risulta legittimato a computare in detrazione l'Iva a credito per ragioni di carattere:

- soggettivo -> pro rata di detraibilità;
- > oggettivo -> casi di indetraibilità specifica ex art. 19-bis1 del decreto Iva.

Errore sull'inversione contabile (c. 9-bis2 D.Lgs. 471/97)

Imposta applicata ordinariamente e versata dal cedente/prestatore in luogo dell'applicazione del *reverse charge ->* sanzione in misura fissa da € 250 a € 10.000 in capo al cessionario/committente (acquirente) -> soggetto debitore dell'imposta (solidarietà del cedente/prestatore). È, comunque, fatto salvo il diritto alla detrazione e viene evitato l'obbligo di regolarizzazione dell'operazione in capo al cessionario/committente (acquirente).

Imposta erroneamente assolta dal cessionario/committente con il meccanismo dell'inversione contabile in luogo dell'assolvimento ordinario -> sanzione in misura fissa da € 250 a € 10.000 in capo al cedente/prestatore. Salvaguardato il diritto alla detrazione del cessionario, senza alcun obbligo di regolarizzazione dell'operazione in capo al cedente/prestatore. Prevista la solidarietà del cessionario/committente con il cedente/prestatore, che in è il vero debitore dell'imposta.

Errore sull'inversione contabile (c. 9-bis2 D.Lgs. 471/97)

Se l'applicazione dell'imposta in regime ordinario in luogo

del reverse charge e viceversa

è determinata da intenti fraudolenti è prevista l'applicazione di una sanzione più grave in capo al cessionario/committente: dal 90 al 180% dell'imposta.

Inversione contabile-errata/omessa registrazione

Se il cedente/prestatore emette correttamente la fattura senza applicazione dell'imposta e il cessionario/committente non pone in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile -> si applica una sanzione, in misura fissa, compresa tra € 500 e € 20.000 -> Se, però, la fattura ricevuta viene occultata (e manca anche la registrazione ai fini delle imposte dirette) -> sanzione applicabile: dal 5 al 10%, commisurata all'imponibile (minimo: € 1.000).

Se il cedente/prestatore non emette la fattura entro quattro mesi dall'operazione e il cessionario/committente non provvede alla sua corretta regolarizzare, entro trenta giorni dall'omissione -> sanzione applicabile: dal 5 al 10%, commisurata all'imponibile (minimo: € 1.000). Oltre alla sanzione per indebita detrazione, viene comminata anche quella per infedele dichiarazione.

Dichiarazioni di intento (comma 4-bis dell'art. 7 del D.Lgs. 471/1997)

Il fornitore che effettua operazioni non imponibili prima di aver ricevuto dall'esportatore abituale la dichiarazione di intento o prima di aver riscontrato telematicamente l'avvenuta ricezione della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle entrate -> è ora sanzionato, per un importo dal 100% al 200% dell'imposta dovuta.

Il decreto di riforma prevede che la sanzione sarà applicata in misura fissa, per un importo variabile da € 250 euro a € 2.000.



Versamenti tardivi e indebite compensazioni

Aspetti generali

Il decreto di riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo interviene anche sull'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 in tema di sanzioni per omessi/ritardati versamenti, riscrivendo integralmente il testo della norma.

A partire dal 1° gennaio 2016, viene prevista una riduzione del 50% della sanzione per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a novanta giorni.

Versamenti tardivi e indebite compensazioni

Omessi o carenti versamenti

Regola -> applicazione della sanzione pari al 30% per gli omessi e carenti versamenti periodici, di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione.

Versamenti effettuati con ritardo non superiore a novanta giorni -> sanzione amministrativa ridotta alla metà. In pratica, il tardivo versamento sarà sanzionato nella misura ridotta del 15% anziché con il 30%.

Viene anche stabilito che per i versamenti effettuati entro 15 giorni (dal 1° al 14° giorno) la sanzione base è ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo, nonché l'operatività del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997).

Omessi o carenti versamenti

Esempio -> Versamento Iva del mese di ottobre di € 60.000, effettuato con ritardo di 10 giorni. La sanzione dovuta sarà pari a 0,10 x 10 = 1%

Sanzione dovuta: 1% di € 60.000 = € 600 (al presente la sanzione dovuta è pari al 2% o allo $0.2 \times 10 = 2\%$ e dunque pari a € 1.200).

Ravvedimento effettuato:

- ➤ nei 30 giorni dalla scadenza -> sanzione per regolarizzazione spontanea passa dal 3% all'1,50%;
- → dal 31.mo giorno al 90.mo giorno dalla scadenza ->
 sanzione per regolarizzazione spontanea passa dal 3,33%
 all'1,67%.

Omessi o carenti versamenti

In tutti i casi di **violazione per tardivi versamenti** (non ravveduti) **effettuati nel termine di 90 giorni,** l'Agenzia delle entrate irrogherà, tramite la notifica della «Comunicazione di irregolarità», la sanzione ridotta del 15%, con possibilità di beneficiare della riduzione a 1/3 in caso di pagamento nel termine di trenta o novanta giorni dalla notifica -> pari al 5% in luogo dell'attuale 10%.

Analogamente, in caso di violazioni rilevabili ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. 600/1973, la sanzione ridotta a 2/3 sarà pari al 10% in luogo dell'attuale 20%.

Indebite compensazioni

Nel caso di utilizzo:

- di un'eccedenza o di un credito di imposta esistenti in misura superiore a quello spettante -> si rende applicabile la sanzione pari al 30% del credito utilizzato;
- in compensazione di crediti inesistenti -> si rende applicabile la sanzione dal 100 al 200% dell'entità misura dei crediti medesimi;

senza alcuna possibilità di definizione agevolata.

Credito inesistente -> quello mancante, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante i controlli 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72.

Utilizzo di crediti inesistenti

Confermata la sanzione dal 100 al 200% della misura del credito, mentre viene meno l'aggravante per l'utilizzo in compensazione del credito inesistente di importo superiore a € 50.000 (nella previgente disciplina sanzionata in misura pari al 200% del credito compensato).

Non possono considerarsi crediti inesistenti quelli utilizzati in compensazione in eccesso rispetto all'importo risultante dalla dichiarazione presentata.

Esempio -> contribuente che a fronte di un credito Irpef scaturente dal modello Unico PF presentato di € 5.600 utilizza in F24 un importo di € 6.500.

Utilizzo di crediti inesistenti

Se si verifica tale situazioni:

- per rettificare gli errori commessi nella determinazione delle imposte;
- per contestare un non corretto riporto delle eccedenze d'imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

nella liquidazione automatica l'Agenzia delle entrate rileverà l'errore compilativo ed emetterà la «comunicazione di irregolarità per la definizione bonaria», consentendo al contribuente che procedere a corrispondere il tributo e gli interessi

entro 30 giorni dalla sua ricezione

Con il beneficio della riduzione a 1/3 delle sanzioni.

Omessi e/o carenti versamenti

Il comma 2-bis dell'art. 15 del D.Lgs. 471/1997, sanziona l'omessa presentazione del modello F24 contenente i dati relativi all'eseguita compensazione, con una sanzione fissa di € 100 (diminuita rispetto agli attuali € 154). Tale sanzione viene ridotta a € 50 se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi.

Nel caso di presentazione di un modello F24 a saldo zero, la sanzione dovuta sarà pari a:

- ► 1/9 di € 50, in caso di presentazione entro 5 giorni lavorativi successivi (ovvero € 5,56);
- > 1/9 di € 100, in caso di presentazione del modello entro 90 giorni
 (ovvero € 11,11).

Costo del ravvedimento. Omesso o tardivo ver samento

Termine di versamento	Sanzione piena	Sanzione ridotta
Entro 14 giorni dalla scadenza	Da 1% a 14%	1/10 della sanzione dovuta (o 0,1% per ogni giorno di ritardo)
Dal 15° al 30° giorno	15%	1/10 della sanzione dovuta (o 1,5%)
Dal 31° ai 90° giorno	15%	1/9 della sanzione dovuta (o 1,67%)
dal 91° giorno all'anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione	30%	1/8 della sanzione dovuta (o 3,75%)
entro 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	30%	1/7 della sanzione dovuta (o 4,28%)
oltre 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	30%	1/6 della sanzione dovuta (o 5%)

Altre sanzioni amministrative

Sostituti d'imposta – Certificazione unica

CONFRONTO

Violazione dell'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 6 quinquies, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322)

Riferimento	Fino al 31.12.2015	Dal 1º gennaio 2016
Certificazione unica trasmessa entro il 7 marzo	Nessuna sanzione	Nessuna sanzione
Certificazione unica correttiva trasmessa entro il12 marzo (5 giorni dalla scadenza)	Nessuna sanzione	Nessuna sanzione
Certificazione unica correttamente trasmessa entro il 6 maggio (60 giorni dalla scadenza)	€ 100 per ciascuna certificazione unica omessa, tardiva o errata	€ 33,33 (1/3 di € 100) per ciascuna certificazione unica omessa, tardiva, o errata, con un tetto massimo di € 20.000
Certificazione unica trasmessa oltre 60 giorni dalla scadenza	€ 100 per ciascuna certificazione unica omessa, tardiva o errata	€ 100 per ciascuna certificazione unica omessa, tardiva o errata, con un tetto massimo di € 50.000 per ciascun sostituto di imposta

Sostituti d'imposta – Certificazione unica

Certificazione unica dal 1º gennaio 2016

Violazione	Sanzione
Mancato o incompleto rilascio della Certificazione unica al sostituito	Da € 250 a € 2.000
Omessa, tardiva o errata trasmissione della Certificazione unica all'Agenzia delle entrate	 ➤ € 100 euro per ciascuna Certificazione unica omessa, tardiva o errata, con un massimo di € 50.000; ➤ sanzione ridotta a 1/3, con un massimo di € 20.000 , se la Certificazione unica è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza.

Caf e Professionisti abilitati

Rilascio di infedeli visti di conformità e asseverazioni (art. 39 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241)

Termini Termini	Sanzione		
Fino al 31 dicembre 2016 nel caso di mancata presentazione della dichiarazione rettificativa o comunicazione all'Agenzia delle entrate	Imposta + sanzioni + interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'art.36-ter Dpr 600/ 1973		
Presentazione e pagamento della sanzione entro il 10 novembre dell'anno in cui è commessa la violazione (previsione efficace fino alle rettifiche relative al 730/2016-redditi 2015)	Sanzione ridotta a 1/8		
Presentazione e pagamento della sanzione entro il 10 novembre dell'anno in cui è commessa la violazione (previsione efficace dalle rettifiche relative al 730/2017-redditi 2016)	Sanzione ridotta a 1/9		

Nuove sanzioni dal 2016

Decreto sanzioni -> elimina penalità specifiche inerenti al modello



Situazioni e casi riguardanti omessa e infedele compilazione degli studi di settore

Dal 2016- nessuna sanzione amministrativa specifica (oltre a quella base) anche nelle ipotesi di indicazione di cause di esclusione/inapplicabilità non spettanti



sanzione -> € 2.000 in caso di mancata presentazione del modello in assenza di maggior reddito accertato da parte dell'Amministrazione finanziaria

sanzione raddoppiata -> con violazione realizzata utilizzando documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici, raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

Resta però il rischio dell'induttivo puro (art. 39 co. 2 DPR 600/73)

I presupposti che legittimano l'utilizzo dell'accertamento induttivo da parte dell'ufficio



Omessa presentazione del modello studi di settore



Omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore



Indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti

I maggiori ricavi/compensi devono superare di più del 15% o di € 50.000 quelli del Gerico originario.

CONFRONTO 1 di 2

Riferimento	Fino al 31.12.2015	Dal 1º gennaio 2016	
Omessa presentazione modello studi di settore	Sanzione in misura fissa pari a € 2.065, se il modello non viene presentato anche a seguito di invito da parte dell'Agenzia delle entrate	Sanzione in misura fissa pari a € 2.000 se il modello non viene presentato anche a seguito di invito specifico da parte dell'Agenzia delle entrate	
Omessa presentazione modello studi di settore	sanzione amministrativa dal 150 al 300% della maggiore imposta dovuta se il maggior reddito contestato supera il 10% di quello . dichiarato. In caso contrario la sanzione rimane dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta.	sanzione amministrativa dal 90% al 180% indipendentemente dall'entità del maggior reddito evaso. Sanzioni ridotte ad 1/3 se l'imposta accertata è inferiore al 3% di quella dichiarata e, comunque, non supera € 30.000. La sanzione base raddoppia nell'ipotesi in cui la violazione è realizzata mediante "l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici, raggiri, condotte simulatorie o fraudolente"	

CONFRONTO 2 di 2

Riferimento	Fino al 31.12.2015	Dal 1º gennaio 2016
Infedele compilazione studi di settore (Cause di esclusione / inapplicabilità non spettanti)	sanzione amministrativa dal 110 al 220% della maggiore imposta dovuta se il maggior reddito contestato supera il 10% di quello dichiarato. In caso di mancato superamento di detta soglia la sanzione rimane dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta	sanzione amministrativa dal 90% al 180% indipendentemente dall'entità del maggior reddito evaso. Sanzioni ridotte ad 1/3 (dal 30 al 60%) se l'imposta accertata è inferiore al 3% di quella dichiarata e comunque non supera € 30.000. Sanzione base raddoppia nel caso in cui la violazione viene realizzata mediante "l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici, raggiri, condotte simulatorie o fraudolente"

Imposta di registro

CONFRONTO

Violazione	Fino al 31.12.2015	Dal 1º gennaio 2016
Omessa registrazione di atti effettuata entro 30 giorni dalla scadenza originaria	Sanzione dal 120 al 240% dell'imposta dovuta	Sanzione dal 60 al 120% dell'imposta dovuta, con un minimo di € 200
Omessa registrazione di atti effettuata oltre 30 giorni dalla scadenza originaria	Sanzione dal 120 al 240% dell'imposta dovuta	Sanzione dal 120 al 240% dell'imposta dovuta (confermata)
Occultazione del corrispettivo	Sanzione dal 200 al 400% dell'imposta dovuta	Sanzione dal 120 al 240% dell'imposta dovuta

Imposte ipotecarie

CONFRONTO

Violazione	Fino al 31.12.2015	Dal 1º gennaio 2016
Omessa trascrizione entro 30 giorni dalla scadenza originaria	Sanzione dal 100 al 200% dell'imposta dovuta	Sanzione dal 50 al 100% dell'imposta dovuta
Omessa trascrizione oltre 30 giorni dalla scadenza originaria	Sanzione dal 100 al 200% dell'imposta dovuta	Sanzione dal 100 al 200% dell'imposta dovuta <i>(confermata)</i>
Omessa trascrizione con imposta già versata nei termini, non dovuta o fissa, effettuata entro 30 giorni dalla scadenza originaria	Sanzione da € 103 a € 2.065	Sanzione di € 50
Omessa trascrizione con imposta già versata nei termini, non dovuta o fissa, effettuata oltre 30 giorni dalla scadenza originaria	Sanzione da € 103 a € 2.065	Sanzione da € 100 a € 2.000